

S. Cesario S.P. (MO) lì 08/04/2020

Spett.le Azienda

OGGETTO: INFORMATIVA AMBIENTALE SULLA GESTIONE RIFIUTI

Con l'entrata in vigore del Decreto Cura Italia e a seguito dell'ordinanza Regionale n. 57/20 sono state prorogate alcune scadenze e sono state fornite nuove indicazioni di natura ambientale a carico delle imprese, nella gestione dei rifiuti.

In particolare:

1) proroga dal 30 Aprile al 30 Giugno 2020 per la dichiarazione ambientale telematica MUD.

I produttori di rifiuti che rimangono soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati:

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono invece esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

2) Aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite del 50% per Impianti di trattamento rifiuti

Nel rispetto delle normative di prevenzione incendi e dell'elaborazione del Piano di emergenza previsto dal Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018), i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale dell'Emilia Romagna che effettuano operazioni di deposito preliminare D15 o messa in riserva R13 ed operanti in regime di autorizzazione o comunicazione semplificata possano aumentare la capacità annua ed istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 50%, rispettando specifiche prescrizioni per garantire la sicurezza degli impianti:

- garanzia di spazi adeguati, anche a tutela da eventuali incendi;
- adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eluati provenienti dai rifiuti stoccati;
- presenza di sistemi di copertura, anche mobili;
- sistemi di confinamento e contenimento.

In caso di impianti operanti in regime semplificato ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs.152/06, dovranno essere comunque rispettate le quantità massime previste dai DM 5/2/1998 e 161/2002. Per poter applicare

tale deroga occorre inviare apposita comunicazione a Prefettura, Arpae, Comune, AUSL e Vigili del Fuoco, in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga.

Sempre nel rispetto delle norme antincendio, è concesso il raddoppio dei quantitativi ammessi in deposito temporaneo (pertanto fino a 60 mc di cui 20 mc di rifiuti pericolosi) e, nel caso in cui non siano superati tali quantitativi, per un periodo non superiore a 18 mesi rispetto ai 12.

3) Smaltimento DPI da Covid -19

I rifiuti costituiti da DPI quali mascherine e guanti, utilizzati all'interno di attività economiche – produttive per la tutela da COVID-19, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.

Tutte le suddette disposizioni riguardanti la gestione dei rifiuti si applicano fino al trentesimo giorno successivo al termine dell'emergenza sanitaria.

Per eventuali informazioni, o per coloro che volessero, attivarsi comunque per la predisposizione della Denuncia Ambientale MUD, potete contattare il Sig. Gianluca Savigni ai seguenti recapiti

- uffici LST SERVIZI S.r.l. Tel 059/930110;
- Cellulare 335/6412883;
- E-mail: gianluca.savigni@lstservizi.com

L.S.T. SERVIZI SRL
Via Modenese, 314/B
41018 San Cesario sul Panaro (MO)
P.IVA 03685660361

